

Divulgazione e riservatezza nella banca dati SCIP

Ottobre 2021

ABC

Clausola di esclusione della responsabilità

Il presente documento è concepito per assistere gli utenti nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti. Tuttavia, si ricorda agli utenti che il testo della direttiva quadro sui rifiuti è l'unico riferimento normativo autentico e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'uso di dette informazioni rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utente. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) declina ogni responsabilità in relazione al possibile uso delle informazioni contenute nel presente documento.

Versione	Modifiche	
1.0	Prima versione	Luglio 2020
2.0	Nuova sezione contenente considerazioni specifiche sull'uso degli strumenti per fare riferimento a dati già trasmessi.	Ottobre 2021

Divulgazione e riservatezza nella banca dati SCIP

Riferimento: ECHA-21-R-09-IT

ISBN: 978-92-9468-005-1

Numero di catalogo: ED-01-21-287-IT-N

DOI: 10.2823/469

Data di pubblicazione: Ottobre 2021

Lingua: IT

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2021
Copertina © Agenzia europea per le sostanze chimiche

Per inviare eventuali osservazioni o domande relative al presente documento, si prega di utilizzare il modulo per la richiesta di informazioni (citando il riferimento e la data di pubblicazione), reperibile alla pagina Contatti dell'ECHA all'indirizzo:
<http://echa.europa.eu/it/contact>.

Agenzia europea per le sostanze chimiche

Casella postale 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia

Indice

1. INTRODUZIONE E BASE GIURIDICA	4
1.1. Scopo	4
1.2. Base giuridica	4
2. DIVULGAZIONE	4
2.1. Informazioni divulgate	6
2.2. Osservazioni generali	9
2.3. Considerazioni specifiche sull'uso degli strumenti per fare riferimento a dati già trasmessi alla banca dati SCIP.....	10

Indice delle figure

Figura 1: Protezione delle informazioni riservate nell'ambito della banca dati SCIP.....	5
Figura 2: Protezione delle informazioni riservate nell'ambito della banca dati SCIP.....	6
Figura 3: Principi SCIP e CBI. Illustra i dati dei campi che saranno resi pubblici in un esempio ipotetico...9	
Figura 4: Illustra un esempio ipotetico del ricorso alla «referenziazione» in un fascicolo di notifica SCIP.	111
Figura 5: Illustra i dati che saranno divulgati mediante «referenziazione» per l'esempio ipotetico della bicicletta A utilizzato nella figura 4.	11

Indice delle tabelle

Tabella 1: Divulgazione di informazioni delle notifiche SCIP.....	6
---	---

1. Introduzione e base giuridica

1.1. Scopo

Il presente documento contiene informazioni sull'accesso online alle informazioni sugli articoli che contengono sostanze preoccupanti per i quali è stata trasmessa una notifica alla banca dati SCIP nell'ambito della direttiva quadro sui rifiuti, nonché i principi definiti per la protezione delle informazioni riservate. Scopo del presente documento è quello di aiutare, in particolare, i dirigenti e gli esperti tecnici delle imprese incaricati della preparazione dei fascicoli a comprendere:

- quali informazioni saranno rese disponibili al pubblico sul sito web dell'ECHA;
- quali sono i principi definiti per proteggere le informazioni riservate.

1.2. Base giuridica

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della direttiva quadro sui rifiuti (DQR) impone al fornitore di un articolo (soggetto obbligato) di fornire le informazioni ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a decorrere dal 5 gennaio 2021. L'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva stabilisce che l'ECHA istituisce una banca dati (banca dati SCIP) per i dati che le devono essere trasmessi ai sensi del paragrafo 1, lettera i), e fornisce, su richiesta, l'accesso a tale banca dati ai gestori del trattamento dei rifiuti e ai consumatori.

La banca dati SCIP conterrà le informazioni trasmesse sugli articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) incluse nell'elenco delle sostanze candidate.

Le informazioni a disposizione dell'ECHA in relazione alla banca dati SCIP includono:

1. dati tecnici, ossia informazioni per consentire l'uso sicuro dell'articolo in quanto tale o in oggetti complessi immessi sul mercato (ossia informazioni per identificare l'articolo, informazioni sulla sicurezza d'uso e informazioni per identificare la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate presente nell'articolo) («informazioni per la banca dati»);
2. informazioni amministrative, che aiutano a gestire la banca dati SCIP (ossia identificazione del notificante e altre informazioni relative all'evento della notifica) («informazioni amministrative»).

2. Divulgazione

Le informazioni a disposizione dell'ECHA in relazione alla banca dati SCIP includono (1) le informazioni per la banca dati e (2) le informazioni amministrative.

Le informazioni per la banca dati che consentono l'uso sicuro di articoli saranno rese accessibili al pubblico sul sito web dell'ECHA. Queste informazioni devono consentire a tutti gli attori della catena di approvvigionamento e ai consumatori di adottare, nella propria fase di utilizzo dell'articolo, le opportune misure di gestione dei rischi per garantire l'uso sicuro di articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate. Dovrebbero inoltre consentire di effettuare scelte informate per gli articoli che acquistano. Possono comprendere anche le informazioni necessarie per garantire la corretta gestione dell'articolo o dell'oggetto complesso una volta diventato rifiuto.

Le informazioni amministrative che aiutano a gestire la banca dati SCIP ma non sono direttamente funzionali alla manipolazione più sicura di articoli e oggetti complessi o alla loro identificazione non saranno divulgate.

L'ECHA pubblicherà sul proprio sito web le informazioni così come ricevute. La qualità dei dati resta di competenza di ciascun soggetto obbligato.

Per assicurare la protezione di informazioni commerciali riservate, l'ECHA non pubblicherà i dati obbligatori richiesti che consentirebbero di stabilire collegamenti tra attori nella medesima catena di approvvigionamento.

L'ECHA ha determinato i seguenti principi fondamentali per evitare la divulgazione di collegamenti tra attori nella catena di approvvigionamento:

- La banca dati SCIP non divulga il collegamento tra la notifica SCIP e il notificante (persona giuridica).
- Sono divulgati solo gli identificatori di entità di livello superiore (ossia gli identificatori di articoli in quanto tali o oggetti complessi disponibili per essere immessi sul mercato per i quali è stata trasmessa una notifica SCIP). Di conseguenza, non sono divulgati nomi specifici (ad esempio la marca, il modello) o identificatori alfanumerici di componenti di oggetti complessi.

La protezione delle informazioni riservate nell'ambito della banca dati SCIP è illustrata nelle figure 1 e 2 in esempi ipotetici.




Figura 1: Protezione delle informazioni riservate nell'ambito della banca dati SCIP.

La banca dati SCIP non divulga il collegamento tra la notifica e il notificante. Le informazioni barrate corrispondono alla persona giuridica che presenta una notifica SCIP per la lama, la vite e il temperamatite. La banca dati SCIP non rende pubblici i nomi e i contatti di queste persone giuridiche che presentano una notifica SCIP.



Figura 2: protezione delle informazioni riservate nell'ambito della banca dati SCIP.

Sono divulgati solo gli identificatori di entità di livello superiore (ossia gli identificatori di articoli in quanto tali o oggetti complessi disponibili per essere immessi sul mercato per i quali è stata trasmessa una notifica SCIP). Non sono divulgati nomi specifici (ad esempio la marca, il modello) o identificatori alfanumerici di componenti di oggetti complessi. La banca dati SCIP rende pubblici tutti gli identificatori del temperamatite che è immesso sul mercato (entità di livello superiore in una notifica di un oggetto complesso), ma non rende pubblici gli identificatori barrati della lama – un componente del temperamatite.

2.1. Informazioni divulgate

Sul sito web dell'ECHA sono pubblicate informazioni dettagliate su articoli in quanto tali contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate e oggetti complessi (prodotti) che incorporano articoli per i quali l'ECHA ha ricevuto fascicoli di notifica SCIP.

L'ECHA ha stabilito un formato IUCLID armonizzato per la preparazione delle notifiche SCIP. La tabella 1 sintetizza le informazioni della notifica SCIP che saranno divulgate.

Tabella 1: divulgazione di informazioni delle notifiche SCIP

Contenuto della notifica SCIP		Divulgazione delle informazioni	
Dati della notifica	Descrizione	Articolo o oggetto complesso di livello superiore	Componente di un oggetto complesso
Nome dell'articolo	Il nome dell'articolo o dell'oggetto complesso assegnato dal soggetto obbligato. Il nome dovrebbe essere conciso ma descrittivo dell'articolo specifico o dell'oggetto complesso notificato (ad esempio vite, lama, temperamatite, orologio digitale, motore, motociclo). È un campo di testo.	Sì	Sì
Altri nomi	Qualsiasi altro nome dell'articolo o dell'oggetto complesso (ad esempio marca, modello) assegnato dal soggetto obbligato. Ogni articolo può essere identificato da più di un nome. Comprende due attributi: valore e tipo. Il tipo è selezionato da un elenco a tendina e il nome è un campo di testo. Gli altri nomi si riferiscono ad altri nomi utilizzati per identificare l'articolo o l'oggetto complesso all'interno di una famiglia, una categoria o un gruppo (ad esempio la marca, il modello) piuttosto che a sinonimi del nome	Sì	No

	fornito nel campo «nome dell'articolo». Pertanto, devono essere inseriti per gli articoli o gli oggetti complessi destinati ai consumatori, quando tali nomi sono ad essi accessibili e sono fondamentali per consentire loro di cercare le informazioni nella banca dati SCIP (ad esempio la marca e il modello).		
Identificatore primario dell'articolo	<p>L'identificatore primario dell'articolo è un identificatore numerico o alfanumerico, nel contesto della banca dati SCIP, assegnato dal soggetto obbligato all'articolo in quanto tale o all'oggetto complesso e l'identificazione del tipo. L'identificatore primario dell'articolo è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: può essere selezionato da una serie di valori predefiniti in un elenco a tendina (ad esempio codice europeo dell'articolo - EAN, codice a barre - GPC, Global Trade Item Number - GTIN, numero di catalogo, numero del pezzo) o definito liberamente usando «altro». • Valore: testo alfanumerico assegnato dal soggetto obbligato (ad esempio numero EAN). <p>Per gli articoli immessi sul mercato destinati ai consumatori, almeno, se disponibile, deve essere fornito in questo attributo o nell'attributo «altro identificatore dell'articolo» un identificatore accessibile, ad esempio codice europeo dell'articolo (EAN), al fine di consentire ai consumatori di identificare univocamente l'articolo o l'oggetto complesso per il quale sono fornite le informazioni.</p>	Sì	No
Altri identificatori dell'articolo	Ulteriore identificatore dell'articolo o dell'oggetto complesso assegnato dal soggetto obbligato. Comprende gli stessi due attributi (tipo e valore) definiti nel campo «Identificatore primario dell'articolo».	Sì	No
Categoria degli articoli	<p>La categoria degli articoli «classifica» un articolo in quanto tale (con sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate) o un oggetto complesso (che incorpora tale articolo) in base alla loro funzione/al loro uso (da un elenco armonizzato). La categoria appropriata dell'articolo è selezionata da una serie di valori predefiniti in un elenco a selezione multipla – elenco della tariffa integrata dell'Unione europea, TARIC. Questo elenco comprende i codici e le descrizioni della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. Sia il TARIC sia la nomenclatura combinata sono gestiti dalla Commissione europea (DG TAXUD).</p> <p>La categoria degli articoli è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice: codice numerico: codice NC o codice TARIC. Il codice NC corrisponde a un numero assegnato a ciascuna sottodivisione della nomenclatura combinata. Il codice TARIC è basato sulla nomenclatura combinata, con ulteriori suddivisioni; • descrizione: descrizione NC o TARIC associata al codice NC o TARIC. [Queste descrizioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'UE, è possibile accedervi dalla pagina Fiscalità e unione doganale, sezione Consultazione TARIC.] <p>Cfr. gli allegati in formato SCIP disponibili sulla pagina Internet SCIP per trovare l'elenco completo delle</p>	Sì	Sì

	categorie degli articoli.		
Produzione nell'Unione europea	Indicazione se l'articolo o l'oggetto complesso è stato prodotto o assemblato nell'Unione europea.	Sì	Sì
Immagine/i	Identificazione visiva dell'articolo in quanto tale o dell'oggetto complesso.	Sì	Sì
Tipo di caratteristica	Caratteristiche dell'articolo o dell'oggetto complesso che possono contribuire a distinguere l'articolo o l'oggetto complesso indicato nella notifica rispetto ad altri simili. Ad esempio altezza, lunghezza, larghezza, diametro, densità, peso, volume, colore, altre caratteristiche.	Sì	Sì
Valore della caratteristica	Valore della caratteristica (selezionata).	Sì	Sì
Unità della caratteristica	Unità di misura per la caratteristica (selezionata), se applicabile.	Sì	Sì
Istruzioni per l'uso sicuro	Informazioni sulla sicurezza dell'uso	Sì	Sì
Istruzioni per lo smontaggio	Documento contenente le istruzioni per lo smontaggio (ad esempio in formato pdf) e lingua del documento.	Sì	Sì
Numero di unità in un oggetto complesso	Numero di occorrenze dell'articolo collegato nell'oggetto complesso.	N.A.	Sì
Sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate	Nome, numeri EC e CAS, se disponibili, della sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate presente sull'articolo. Applicabile anche alle sostanze appartenenti a un gruppo.	Sì	Sì
Sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate non più presente	Nome, numeri EC e CAS, se disponibili, della sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate selezionata dalle voci dell'elenco di sostanze candidate, non più presente sull'articolo. Applicabile anche alle sostanze appartenenti a un gruppo	Sì	Sì
Intervallo di concentrazione	Indicazione dell'intervallo di concentrazione nell'articolo della sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate. Viene selezionata da una serie di valori predefiniti in un elenco a tendina.	Sì	Sì
Categorie di materiali	Identificazione del materiale (contenente la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate) di cui è composto l'articolo a partire da un elenco fornito dall'ECHA. [Consente anche l'identificazione dell'articolo sulla base del materiale di cui è composto.]	Sì	Sì
Categoria di miscele	Identificazione della categoria di miscele dal sistema europeo di categorizzazione dei prodotti (EuPCS) contenente la sostanza o le sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate incorporate in una fase di lavorazione successiva (ad esempio rivestimento) di un articolo o incorporata quando si uniscono o si assemblano due o più articoli in un oggetto complesso (ad esempio adesivo, saldatura). [Consente di identificare se la sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate è presente.]	Sì	Sì

2.2. Osservazioni generali

L'ECHA pubblicherà sul proprio sito web le informazioni così come ricevute.

Il soggetto obbligato responsabile della preparazione del fascicolo o dei fascicoli dovrebbe garantire che le informazioni incluse nei campi che saranno divulgati non siano sensibili o considerate informazioni riservate. Se il fascicolo SCIP creato dal soggetto obbligato contiene informazioni considerate riservate in sezioni che saranno divulgate, tali informazioni saranno visibili sul sito web di divulgazione dell'ECHA.



- Se necessario, assicurare che la persona giuridica non possa essere desunta da uno qualsiasi dei campi a testo libero, dai documenti contenenti le istruzioni di smontaggio o dalle immagini.
- Assicurare che gli identificatori dei componenti di un oggetto complesso che sono riservati non possano essere desunti da uno qualsiasi dei campi a testo libero, dai documenti contenenti le istruzioni di smontaggio o dalle immagini.

Nome dell'articolo: **Temperamatite** * **(Caratteristiche):** *
Marca: **Deneb®** * **Peso:** 0,05 kg
Modello: **FC500** * **Colore:** Argento

ID primario dell'articolo: **55887789** * **Istruzioni per l'uso sicuro:** *
Categoria degli articoli: **821410** (codice NC) * **Istruzioni per lo smontaggio:** *

Componenti:

Nome: **Altairlama** * * + *

Categoria degli articoli: **821410** *

Sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate CLS, EC zzz-yyy-x *
Intervallo di concentrazione: $\geq 1,0\%$ e $< 10,0\%$ w/w
Categoria di materiali: **Metallo > Acciaio**
Categoria di miscele: **Vernici/rivestimenti-Protettivi e funzionali**

Nome: **Vite** * * + * + *

Categoria degli articoli: **7318155890** *

Figura 3: principi SCIP e CBI. Illustra i dati dei campi che saranno resi pubblici in un esempio ipotetico.

La responsabilità per la riservatezza dei dati indicati nei campi che saranno resi pubblici * ricade sul soggetto obbligato. = immagine; = documento; = istruzioni per l'uso sicuro; = elementi che destano preoccupazione.

2.3. Considerazioni specifiche sull'uso degli strumenti per fare riferimento a dati già trasmessi alla banca dati SCIP

L'ECHA ha sviluppato soluzioni tecniche che possono essere utilizzate su base volontaria per consentire ai fornitori di articoli (ad esempio distributori, «assemblatori») di fare riferimento a dati già trasmessi all'ECHA da altri soggetti obbligati. Tali strumenti agevolano la presentazione delle notifiche SCIP all'ECHA, mantenendo nel contempo la coerenza delle informazioni da presentare, evitando la comunicazione multipla degli stessi dati e limitando in tal modo gli oneri amministrativi per i soggetti obbligati. I due strumenti che possono essere utilizzati per fare riferimento alle informazioni già trasmesse con successo alla banca dati SCIP sono:

1. notifica SCIP semplificata (SSN);
2. «referenziazione» in un fascicolo di notifica SCIP.

Maggiori dettagli su come utilizzare questi strumenti sono disponibili nel documento [«Tools to refer to SCIP data already submitted to ECHA»](#) (Strumenti per fare riferimento ai dati SCIP già trasmessi all'ECHA).

La presentazione di una **notifica SCIP semplificata (SSN)** per un articolo specifico non avrà alcun impatto sulle informazioni divulgate per quell'articolo, ossia sono pubblicate soltanto le informazioni del fascicolo di notifica cui gli utenti fanno riferimento.

Le informazioni divulgate dall'ECHA concernenti un **fascicolo di notifica SCIP** di un oggetto complesso **mediante «referenziazione»** per uno o più componenti di quell'oggetto complesso includono le informazioni contenute nei fascicoli già trasmessi alla banca dati SCIP per quei componenti cui il fascicolo fa riferimento.




Figura 4: illustra un esempio ipotetico del ricorso alla «referenziazione» in un fascicolo di notifica SCIP.

In questo esempio, l'impresa 2 presenta un fascicolo di notifica SCIP per la bicicletta A facendo riferimento a dati precedentemente trasmessi dall'impresa 1 per la manopola del manubrio. Le informazioni divulgate da SCIP per la manopola del manubrio della bicicletta A sono le informazioni della notifica già trasmessa alla banca dati SCIP per la manopola del manubrio dall'impresa 1. Ad esempio, se il nome dell'articolo cui si fa riferimento nella notifica dell'impresa 1 è «manopola del manubrio», ma il nome nel fascicolo dell'impresa 2 è «H Grip_3_V2», nella divulgazione dell'ECHA sarà mostrato «manopola del manubrio» come nome della manopola del manubrio nella notifica SCIP dell'impresa 2, e **non** «H Grip_3_V2».



Figura 5: illustra i dati che saranno divulgati mediante «referenziazione» per

l'esempio ipotetico della bicicletta A utilizzato nella figura 4.**Consigli per i notificanti SCIP che sostengono i loro clienti a ricorrere alla «referenziazione»**

Un notificante SCIP può aiutare i propri clienti a ricorrere alla «referenziazione» seguendo il consigli dell'ECHA ⁽¹⁾ e a utilizzare, come nome dell'articolo, nomi semplici ma descrittivi senza riferimenti a marca, modello, e/o rispettivo identificatore alfanumerico. Questi dati, ad esempio la marca o il modello, dovrebbero essere indicati nei campi dedicati «altri nomi» o «altri identificatori dell'articolo», che non sono divulgati successivamente quando i clienti ricorrono alla «referenziazione» in sede di notifica di oggetti complessi in cui il prodotto o i prodotti sono stati incorporati come componente o componenti.

Consigli per i notificanti SCIP che ricorrono alla «referenziazione» nei fascicoli

Un notificante SCIP che ricorre alla «referenziazione» nel fascicolo per i componenti di un oggetto complesso (prodotto) dovrebbe conoscere le informazioni che saranno divulgate, in particolare per quanto riguarda il nome dell'articolo, e collaborare con le persone giuridiche che hanno presentato le informazioni cui fa riferimento, al fine di garantire che nessuna informazione sensibile sul piano commerciale sia divulgata nell'ambito della notifica per quel componente (ad esempio la «marca» e il «modello» nel campo nome dell'articolo).

A prescindere dal fatto che si faccia o meno ricorso alla «referenziazione», si raccomanda di collaborare con i propri fornitori, clienti e altri attori nella catena di approvvigionamento per assicurare che il nome dell'articolo riportato nei fascicoli SCIP sia semplice, chiaro e conciso, ma sufficientemente descrittivo. Il nome dell'articolo dovrebbe riflettere il modo in cui è comunemente noto (ad esempio vite, lama, temperamatite, orologio digitale, motore, motociclo) e non dovrebbe includere la marca e il modello nel campo «nome dell'articolo», elementi che dovrebbero invece essere sempre inseriti nel campo «altri nomi» del formato SCIP.

¹ Cfr. la sezione 2.1.1 Identificatori del prodotto e categorizzazione delle «[Prescrizioni per le notifiche SCIP](#)».

**AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE
CASELLA POSTALE 400, FI-00121 HELSINKI, FINLANDIA
ECHA.EUROPA.EU/IT**